



Ordinanza n. 46 del 06.07.2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000. Chiusura boschi comunali in c.da Bellia e Santa Caterina per lavori di messa in sicurezza.

IL SINDACO

VISTO il progetto relativo alla messa in sicurezza dei sentieri e stradelle interne nei boschi comunali di c.da Bellia e di Santa Caterina, redatto dal Dott. Agr. Azzolina Salvatore;

VISTA le determinazioni di affidamento dei lavori di messa in sicurezza dei sentieri e delle stradelle nei boschi comunali n. 11058 e 12059 del 2020 all'impresa Campagna Antonino ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.e ii.;

VISTO i verbali di consegna dei lavori del 29/06/2020 (prot. n. 20208 e 20209) tra il dott. Agr. Azzolina Salvatore e la ditta Campagna Antonino previo sopralluogo finalizzato a verificare le condizioni e circostanze locali con gli elementi di progetto;

VISTA la nota prot. n. 20198 del 29/06/2020 con la quale l'impresa Campagna Antonino n.q. chiede la interdizione delle aree interessate al taglio per il periodo dei lavori al fine di evitare pericoli alla pubblica e privata incolumità;

RILEVATO che la chiusura suddetta è stata chiesta per evitare l'accesso di persone non addette ai lavori nelle aree dove saranno eseguite le lavorazioni di cui sopra, e che esse sono motivate dall'urgente necessità di messa in sicurezza di aree dove sussiste rischio per la pubblica e privata incolumità;

RAVVISATO sussistere i presupposti di cui al D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, art. 50, comma 5 e ritenuto dovere adottare provvedimento per la tutela della pubblica e privata incolumità;

ORDINA

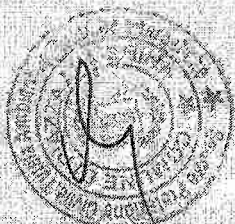
Per i motivi citati in premessa e ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la chiusura e conseguente interdizione alla pubblica fruizione delle aree boscate di proprietà comunale in c.da Bellia e Santa Caterina interessate dai lavori di messa in sicurezza dei sentieri e stradelle interne ai boschi per tutta la durata degli stessi e, comunque fino alla revoca della presente ordinanza.

L'ingresso alle aree è consentita solo all'impresa esecutrice dei lavori e a chi, avendone titolo, vi effettua attività di soccorso, antincendio, sorveglianza, custodia, esercitazione, lavorazioni debitamente autorizzate/comunicate al Comune di Piazza Armerina. L'Ufficio Comunale di Protezione Civile può autorizzare, caso per caso, specifiche attività previo accertamento di non interferenza col cantiere citato in premessa e verifica delle condizioni di sicurezza dell'area in ordine alla presenza di piante la cui stabilità sia stata compromessa dal fuoco.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Copia della presente Ordinanza viene inviata al Comando della Polizia Municipale per darne esecuzione.

Si dispone la pubblicazione sull'Albo pretorio online dell'Ente e la notifica agli interessati.



Il Sindaco
Avv. Antonino Cammarata